

STATUTO

MUTA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DONACI BR VIA DANTE
ALIGNIERI 21

Numero REA: BR - 161795

Codice fiscale: 02653750741

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	X	
	SPESE	
	Le spese del presente atto e conseguenziali, previste in Euro 1.400 (millequattrocento) circa, sono a carico della società, ma vengono anticipate dai soci per conto della stessa.	
	XI	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	La Società è regolata, oltre che dalle disposizioni di Legge in materia, dalle norme del presente atto, dal regolamento dei rapporti mutualistici, di cui al precedente punto IX, nonché da quelle, comprendenti anche quelle sulla amministrazione e sulla rappresentanza, contenute nel seguente	

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche e integrazioni, con sede nel Comune di San Donaci (BR), la Società cooperativa denominata " MUTA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ".	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito	

	del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare	
	la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La durata della Società Cooperativa è stabilita sino al 31	
	(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. e dal-	
	l'art. 223 - sexiesdecies disp. att. c.c..	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire - senza scopo di lu-	
	cro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, at-	
	traverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e	
	nel contempo, lo scopo mutualistico di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della atti-	
	vità lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali per i soci coope-	
	ratori.	
	La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi	
	non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	

	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	operatori.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato nei li-	
	miti e alle condizioni previste dal D.Lgs n. 112/2017.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via sta-	
	bile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, comma	
	3, del D.Lgs. n. 112/2017, la realizzazione e la promozione	
	dell'innovazione sociale, anche dell'industria creativa, e	
	la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio da per-	
	seguire anche tramite la ricerca, lo sviluppo, la produzio-	
	ne, l'adozione e la commercializzazione di servizi innovati-	
	vi e strumenti ad alto valore artistico e tecnologico. Tali	
	servizi verranno sviluppati anche attraverso la predisposi-	
	zione di piattaforme digitali e applicazioni "mobile" in gra-	
	do di semplificarne la gestione e l'erogazione, e di favori-	

	re i processi di coinvolgimento del target di interesse.	
	Tali servizi saranno erogati a favore di, e/o in collabora-	
	zione con, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al-	
	tri enti del terzo settore, società, imprese, persone e enti	
	di qualsiasi natura, pubblici o privati; raggruppamenti di	
	imprese, reti, joint ventures, ecc. interessati alla realiz-	
	zazione di interventi volti a favorire l'innovazione.	
	A tal fine la società cooperativa potrà svolgere le seguenti	
	attività principali.	
	- Organizzazione e gestione di attività creative, artisti-	
	che, o ricreative, e di eventi, fiere e manifestazioni cultu-	
	rali e ambientali di interesse sociale e mirati allo svilup-	
	po sostenibile del territorio, incluse attività di promozio-	
	ne e diffusione della cultura e della pratica del volontaria-	
	to, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2	
	del D.Lgs n. 112/2017;	
	- sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi digi-	
	tali e piattaforme hardware e software finalizzate al suppor-	
	to di attività culturali, di interesse sociale e di sviluppo	
	del territorio;	
	- produzione cinematografica, artistica, di programmi tv, di	
	contenuti audio, video, multimediali, performativi, di regi-	
	strazioni musicali e sonore e altri prodotti di tipo cultura-	
	le;	
	- ideazione, realizzazione e curatela di mostre ed eventi e-	

	spositivi;	
	- servizi di progettazione e consulenza culturale e artisti-	
	ca, co-design, co-creazione e co-gestione dei processi di	
	sviluppo progettuale interdisciplinare;	
	- servizi di supporto, project management e rendicontazione	
	di progetti culturali e di interesse sociale, sviluppo e im-	
	plementazione delle strategie di comunicazione e di raccolta	
	fondi, networking;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di attività di edu-	
	cazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa;	
	- progettazione, anche per conto terzi, ed erogazione di at-	
	tività formative extra-scolastiche, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scolastico	
	e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- gestione e valorizzazione di musei, biblioteche, archivi	
	e/o di altri spazi e beni, pubblici e privati, di rilevanza	
	culturale; servizi di back office e front office, sviluppo e	
	promozione del patrimonio, pratiche innovative per l'educa-	
	zione non formale e inclusiva, formazione di bibliotecari, o-	
	peratori museali e culturali e volontari;	
	- servizi di consulenza e gestione di processi di riqualifi-	

	cazione di beni pubblici e privati inutilizzati;	
	- progettazione e realizzazione di dispositivi, allestimenti	
	e styling per mostre, attività ed eventi culturali e di inte-	
	resse sociale;	
	- organizzazione e gestione di servizi turistici e ricettivi	
	innovativi di interesse culturale e ambientale, sociale e di	
	sviluppo del territorio.	
	La società cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti at-	
	tività connesse:	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990 n. 223,	
	e successive modificazioni, di contenuti culturali;	
	- progettazione, realizzazione e vendita di prodotti promo-	
	zionali collegati alle attività culturali, ambientali e di	
	interesse sociale svolte a supporto delle attività stesse;	
	- attività di selezione e vendita di articoli di produzione	
	artistica, artigianale, design di particolare interesse cul-	
	turale, artistico e di promozione del territorio;	
	- selezione, realizzazione e vendita di prodotti editoriali	
	legati al settore culturale;	
	- condivisione e noleggio di spazi operativi, uffici, sale	
	riunioni, laboratori tecnologici, spazi espositivi e polifun-	
	zionali;	
	- fornitura di strumentazione tecnologica e servizi di consu-	
	lenza a supporto di privati, professionisti, aziende, arti-	

	giani, artisti, creativi, designer ed architetti;	
	- erogazione di servizi educativi e di intrattenimento per	
	la prima infanzia;	
	- somministrazione al pubblico di cibo e bevande, in via non	
	prevalente e a supporto di attività di interesse culturale e	
	sociale e di processi di riqualificazione di beni pubblici e	
	privati inutilizzati.	
	Qualora le attività svolte siano tali da dover rientrare tra	
	le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti	
	regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, esse saran-	
	no svolte da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà	
	di volta in volta, ed i quali opereranno sotto la propria di-	
	retta responsabilità personale e professionale.	
	La società cooperativa individuerà gli strumenti e le metodo-	
	logie adeguate per valutare l'impatto della propria attività	
	sull'ambiente e nella comunità, potrà promuovere ricerche e	
	studi diffondendone i risultati. Tali risultati verranno ri-	
	portati nella rendicontazione economica e sociale.	
	La società cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il po-	
	tenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative.	
	La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego-	

	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La società cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigen-	
	ti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione	
	di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito regolamento approvato con decisione	
	dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del rispar-	
	mio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge, attualmente pari a nove.	
	La Società potrà essere composta da almeno tre soci, quando	
	i medesimi sono persone fisiche e la Società adotta le norme	
	sulla Società a Responsabilità Limitata.	

	Se il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito	
	dai precedenti due commi, esso deve essere integrato nel ter-	
	mine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della Cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	Possono altresì essere ammessi come soci enti, dotati o meno	
	di personalità giuridica, che abbiano come scopo o per ogget-	
	to sociale attività coerenti con quelle della cooperativa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della Coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo	
	ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	

	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, come definito nell'eventuale apposito	
	regolamento interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposi-	
	to regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Possono essere ammessi come soci coloro che prestano atti-	
	ività di volontariato ai sensi e nei limiti di cui all'art.	
	13 del D.Lgs 112/2017.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	

	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a. alla loro formazione professionale;	
	b. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	

	50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordi-	
	nari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	

	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione presentata da enti, dotati o me-	
	no di personalità giuridica, devono essere riportati, in so-	
	stituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1,	
	la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto socia-	
	le, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappre-	
	sentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia	
	dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati	
	conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Orga-	
	no di controllo, nonché l'estratto autentico della delibera-	
	zione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statu-	
	tariamente competente, contenente la dichiarazione di cono-	
	scenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regola-	
	menti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	

	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria specia-	
	le di cui al precedente articolo 6 - determini il superamen-	
	to dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codi-	
	ce civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa	
	di applicare le disposizioni in materia di società per azio-	
	ni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	

	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dall'art. 7;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli amministratori;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata o via PEC alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le eventuali azioni legali.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interes-	
	sato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	via PEC.	
	Art. 12 (Esclusione)	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Coo-	
	perativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel con-	
	tratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti	
	di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudi-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	

	blici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto.	
	In particolare l'esclusione sarà deliberata nei confronti	
	del socio lavoratore:	
	1) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	2) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	3) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizza-	
	zione del Consiglio di amministrazione.	
	Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di e-	
	sclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronun-	
	ciare entro 60 (sessanta) giorni. Nel caso in cui l'organo	
	assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consi-	
	glio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 32.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22,	
	lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di (cinque) anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancan-	
	za si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni	
	al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	Art. 16 (Trattamento normativo	
	ed economico dei soci lavoratori)	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	

	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra	
	i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà delibe-	
	rare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavo-	
	rativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà con-	
	siderato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a	
	tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, adottata con le maggioran-	
	ze previste per la modifica dello statuto, la Cooperativa	
	può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di di-	
	ritti di amministrazione, ad investitori professionali sog-	
	getti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'arti-	
	colo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con	
	apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili, la quale non può comunque essere superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3,	
	comma 3, lettera a) del d.lgs 112/2017;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Tito-	
	lo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate	
	a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	

	e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono	
	essere sia persone fisiche che enti dotati o meno di persona-	
	lità giuridica.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di	
	cui al successivo art. 20, lett. a.2), del presente Statuto.	
	Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da	
	quote del valore minimo di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.	
	I versamenti sulle quote sottoscritte potranno essere effe-	
	tutati quanto al venticinque per cento all'atto della sotto-	
	scrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che in-	
	tenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di am-	
	ministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la	
	facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente indicato dal socio che intende tra-	
	sferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro	
	gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero	
	di vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea adottata	
	con le maggioranze previste per la modifica dello statuto,	
	con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo	
	dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di op-	
	zione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o li-	
	mitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto	
	dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti di-	
	sposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.	
	2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata de-	
	gli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci	
	cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscri-	
	zione degli investitori istituzionali destinati alle società	
	cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di	
	attuazione del cod. civ.	
	A ciascun socio sovventore è attribuito un solo voto, indi-	
	pendentemente dal valore nominale della quota posseduta.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in rela-	
	zione alle quote di socio sovventore eventualmente possedute.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei so-	
	ci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	

	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei so-	
	ci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sov-	
	ventori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni	
	di cui agli artt. 23 s.s. del presente Statuto.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio	
	sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capi-	
	tale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai so-	
	ci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decor-	
	so il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	

	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla Legge n. 142/2001, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici	
	correlati alle attività di interesse generale previsti dal	
	presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbo-	
	no considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda	
	relativi all'esercizio di riferimento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento pro-	
	porzionale delle rispettive quote sociali.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui	
	al precedente art. 8, lett. a), rappresentati da quote cia-	
	scuna del valore non inferiore a 100 (cento) Euro e non supe-	
	riore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono impu-	
	tati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente	

	art. 18;	
	b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b);	
	c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 17;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data o via PEC. Salvo espressa autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamen-	

	te per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sul-	

	la distribuzione degli utili annuali destinandoli, nel ri-	
	spetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3	
	del D.Lgs. n. 112/2017:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato;	
	e) a remunerazione delle quote dei soci sovventori di cui al	
	precedente articolo 18;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria.	
	Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), d), e)	
	e f) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite ma-	
	turate negli esercizi precedenti.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	

	che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;	
	3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispon-	
	dere per la loro attività collegiale;	
	4. la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio	
	sindacale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, compre-	
	so il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere lo-	
	ro;	
	5. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	8. l'approvazione dei regolamenti interni, con particolare	
	riguardo al regolamento di cui al successivo articolo 31,	
	laddove la cooperativa perda i requisiti della mutualità pre-	

	valente ai sensi degli artt.2512 e segg. c.c.;	
	9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Laddove venga approvato il regolamento di cui al successivo	

	articolo 31, la convocazione deve altresì essere rivolta ai	
	rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assi-	
	curarne la partecipazione alle condizioni previste dallo	
	stesso regolamento.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 5 e 9 del precedente articolo	
	23, nonché negli altri casi espressamente previsti dal pre-	
	sente Statuto, per i quali è necessario il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	laalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-	
	blea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazio-	
	ne all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al nume-	
	ro dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica il precedente articolo 6.	
	L'intervento in assemblea può essere esercitato attraverso	
	mezzi di telecomunicazione.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a cinque membri, secondo il numero e-	
	satto fissato su decisione dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio	
	di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'arti-	

	colo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di preven-	
	zione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non	
	possono essere altresì nominati alla carica di amministrato-	
	ri i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previ-	
	ste dall'articolo 2399 c.c..	
	È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei la-	
	voratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle	
	condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b),	
	del D.Lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperati-	
	va a mutualità prevalente.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rap-	
	presentanti delle società costituite da un unico socio perso-	
	na fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministra-	
	zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.	
	30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori e l'organo di controllo, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di ur-	
	genza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	

	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori, delegando loro i necessari	
	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di e-	
	sercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve i-	
	noltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui ogget-	
	to della decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e all'organo di controllo sul generale andamen-	
	to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento delle finalità istituzio-	
	nali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al conte-	
	nuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2,	
	del D.Lgs. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministra-	

	tori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assun-	
	te con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilan-	
	cio sociale nel sito internet della cooperativa.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3,	
	comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 30 (Organo di controllo)	

	La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo	
	costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposi-	
	to Registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi	
	gli effetti della riabilitazione.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio del-	
	l'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte	
	della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposi-	

	zioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs.	
	112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redat-	
	to in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, com-	
	ma 2, del D.Lgs. medesimo.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazio-	
	ni con i corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei con-	
	ti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	e della legislazione speciale in materia nel caso in cui	
	l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	
	del codice civile.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali	
	e dello scopo mutualistico.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazio-	
	ne e del comitato esecutivo, se nominato.	

	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano	
	le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La no-	
	mina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è	
	obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni	
	di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs	
	112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei	
	lavoratori o degli utenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'ar-	
	ticolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione lega-	
	le dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori	
	legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	

	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 31 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati alle attività)	
	Laddove la cooperativa perda i requisiti della mutualità pre-	
	valente ai sensi degli artt. 2512 e segg. cc., al fine di di-	
	sciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e	
	di altri soggetti interessati alle attività della cooperati-	
	va, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influen-	
	za sulle decisioni della cooperativa medesima, con particola-	
	re riferimento alle questioni che incidano direttamente sul-	
	le condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servi-	
	zi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento,	
	sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea con le maggioranze previste per le modifiche statuta-	
	rie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste	
	dall'articolo 11 del d.lgs 112/2017 e della relativa normati-	
	va di attuazione.	
	Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non es-	
	sere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica	
	di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice ci-	
	vile.	

Art. 32 - (Clausola arbitrale)		
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente della Camera di Commercio della Pro-	
	vincia in cui ha sede legale la società, il quale dovrà prov-	
	vedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del	
	tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni di nomi-	
	na. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea.	